


CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI



GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE DELL'ANNO 2016

DATI QUANTITATIVI E DI ANALISI

Palazzo della Consulta

Roma, 9 marzo 2017

**GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DELL'ANNO 2016**

DATI QUANTITATIVI E DI ANALISI

Analisi dei dati quantitativi: Gioconda Verrengia

Analisi del tipo di dispositivo: Ida Norelli

Elenco delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale: Gioconda Verrengia

Indice delle voci: Maria Fierro

Composizione: Gioconda Verrengia

INDICE GENERALE

- Analisi dei dati quantitativi.....	7
- Analisi del tipo di dispositivo	21
- Elenco delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale.....	39
- Indice delle voci.....	59

ANALISI DEI DATI QUANTITATIVI


1. Il totale delle decisioni

Il totale delle decisioni rese dalla Corte costituzionale nel 2016 è di 292. Si tratta di un dato superiore rispetto a quello dell'anno precedente (+5,79%) ed a quello del 2014 (+2,09%), ma comunque inferiore alla soglia dei 300 provvedimenti sempre oltrepassata nell'ultimo ventennio.

Se si scompone il periodo di riferimento in quinquenni, si osserva che il valore medio delle decisioni è stato di 488 tra il 1996 e il 2000, 459 tra il 2001 e il 2005, 419 tra il 2006 e il 2010 e di 309 tra il 2011 e il 2015. Le decisioni del 2016, pur registrando un lieve incremento, confermano un generale *trend* decrescente.

Il grafico n. 1 illustra l'andamento quantitativo della produzione giurisprudenziale della Corte su base annua dal 1996. Con esso si può cogliere la progressiva contrazione del numero di decisioni, ridottesi significativamente negli anni più recenti.

Grafico n. 1 – Le decisioni annuali (1996-2016)



La diminuzione dei valori assoluti rispetto al passato è dovuta, tra l'altro, alla minore quantità degli atti di promovimento dei giudizi di legittimità costituzionale. Con riferimento all'ultimo quinquennio, sono pervenuti alla Corte 310 ordinanze di rimessione e 197 ricorsi nel 2012, 286 ordinanze di rimessione e 103 ricorsi nel 2013, 266 ordinanze di rimessione e 93 ricorsi nel 2014, 348 ordinanze di rimessione e 104 ricorsi nel 2015 e 279 ordinanze di rimessione e 78 ricorsi nel 2016.

Con riguardo alle diverse tipologie di giudizio costituzionale, le decisioni sono così ripartite: 158¹ (89 sentenze e 69 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; 104¹ (82 sentenze e 22 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale; 15 decisioni (6 sentenze e 9 ordinanze) nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato, Regioni e Province autonome; 11 decisioni in quello per conflitto tra poteri dello Stato, costituite dalle 9 ordinanze emesse nella fase di ammissibilità e dalle 2 pronunce (1 sentenza e 1 ordinanza) rese nella fase di


¹ Nel computo delle sentenze rese in sede incidentale e principale, la sentenza n. 228 è stata conteggiata due volte avendo deciso, previa riunione, tanto un giudizio in via d'eccezione che uno in via d'azione.

merito. Completano il quadro 3 ordinanze di correzione di errori materiali e 2 sentenze in tema di ammissibilità del *referendum*.

Tradotti questi valori in termini percentuali, si può notare come il giudizio incidentale riguardi il 53,93% delle cause decise mentre il giudizio in via principale si attesta al 35,5% del totale. Il restante contenzioso è così ripartito: 5,12% per i conflitti tra enti; 3,75% per i conflitti tra poteri dello Stato (di cui il 3,07% è costituito dalle ordinanze emesse nella fase di ammissibilità e lo 0,68% dalle decisioni rese nella fase di merito), 0,68% relativamente al giudizio di ammissibilità del *referendum* e 1,02% per la correzione di errori materiali.

Il grafico n. 2 illustra questi valori percentuali.

Grafico n. 2 – I tipi di giudizio nel 2016 in rapporto al totale delle decisioni




Il giudizio in via incidentale ha registrato, con le sue 158 decisioni, un incremento (+8,96%) rispetto al 2015 (145 pronunce). Esso continua a rappresentare (come nel 2015 e nel 2014) il dato più rilevante del contenzioso costituzionale, confermando l'inversione di tendenza rispetto ad un recente passato (2013 e 2012), in cui il giudizio in via principale risultava maggioritario.

Per il sesto anno consecutivo, il totale delle decisioni rese in via incidentale è risultato comunque inferiore a 200 (196 nel 2011, 141 nel 2012, 145 nel 2013, 171 nel 2014, 145 nel 2015).

Per la nona volta nella storia della Corte costituzionale (come già negli anni 1956, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015) il dato relativo al giudizio incidentale, espresso in termini percentuali, non ha raggiunto la soglia del 60% del totale delle decisioni.

Il grafico n. 3 mostra l'andamento in termini percentuali del giudizio incidentale negli ultimi quindici anni.


Grafico n. 3 – Il giudizio in via incidentale in rapporto al totale delle decisioni (2002-2016)



Le 104 decisioni adottate nel 2016 in sede di giudizio principale segnano un lieve decremento (-7,96%) rispetto alle 113 decisioni del 2015. Al momento rimangono delle eccezioni i valori del 2013 e del 2012 che avevano mostrato un'inversione di peso tra il giudizio incidentale e quello principale all'interno del contenzioso costituzionale.

Il grafico n. 4 mostra l'andamento in termini percentuali del giudizio in via principale negli ultimi quindici anni.


Grafico n. 4 – Il giudizio in via principale in rapporto al totale delle decisioni (2002-2016)



Per quanto attiene al conflitto tra Stato, Regioni e Province autonome, le 15 decisioni del 2016 rappresentano un significativo incremento (+87,5%) rispetto alle 8 del 2015.

Il grafico n. 5 illustra l'andamento in percentuale dei conflitti intersoggettivi a partire dal 2002.

Grafico n. 5 – Il conflitto tra Enti in rapporto al totale delle decisioni (2002-2016)




Per quanto riguarda il conflitto tra poteri dello Stato, le 11 pronunce del 2016, pur facendo registrare un incremento (+37,5%) rispetto al 2015 (8 pronunce), costituiscono un dato ancora decisamente inferiore alle 14 decisioni del 2014 e alle 22 del 2013.

Il segnalato aumento è dovuto al maggior numero di pronunce adottate nella fase di ammissibilità: infatti si è passati dalle 3 ordinanze adottate nel 2015 alle 9 del 2016. Per contro, si sono avute meno decisioni nella fase di merito: 4 nel 2015 e solo 2 nel 2016.

Il grafico n. 6 mostra l'andamento in percentuale del conflitto interorganico negli ultimi quindici anni, distinguendo tra decisioni rese in fase di ammissibilità e decisioni rese in fase di merito.

Grafico n. 6 – Il conflitto tra poteri dello Stato in rapporto al totale delle decisioni (2002-2016)




Le 3 ordinanze di correzione di errori materiali e le 2 sentenze in tema di ammissibilità del referendum completano i dati sul contenzioso costituzionale del 2016.

2. Il rapporto tra decisioni ed atti di promovimento

Al 1° gennaio 2016 risultavano pendenti complessivamente 540 giudizi. Al 31 dicembre 2016 sono pervenuti 380 atti di promovimento e sono stati definiti 370 giudizi, sicché la pendenza di fine anno ammonta a 550 giudizi (in percentuale si registra un incremento del 1,85%).

Il grafico n. 7 descrive questo andamento.


Grafico n. 7 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (totale, 2016)



Passando all'esame dei dati in relazione ai diversi tipi di giudizio, si osserva che i giudizi in via incidentale pendenti al 1° gennaio 2016 erano 374, nel corso dell'anno ne sono pervenuti 279 (valore inferiore rispetto ai 348 del 2015) e ne sono stati definiti 248, con conseguente incremento della pendenza a fine 2016, per un totale di 405 giudizi da definire (in percentuale si registra un incremento del 8,28%).

Il grafico n. 8 offre un quadro di sintesi della pendenza del giudizio incidentale.


Grafico n. 8 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (giudizio in via incidentale, 2016)



I dati relativi ai giudizi in via principale fotografano una situazione di decremento del 7,6% delle pendenze di fine anno, con 121 giudizi ancora da definire rispetto ai 131 di fine 2015. Tale valore, che ha segnato nel periodo 2012-2015 un *trend* di decrescita rispetto al periodo 2009-2012, è dovuto anche al minor numero di ricorsi pervenuti nell'ultimo triennio. Peraltro, gli 88² ricorsi decisi, rispetto ai 117 del 2015, rappresentano un decremento del definito pari a -24,78%.

Il grafico n. 9 illustra la dinamica relativa al giudizio in via principale nel 2016.


Grafico n. 9 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (giudizio in via principale, 2016)



Per quel che attiene ai conflitti tra enti territoriali il grafico sottostante indica un lieve decremento (-34,78%) della pendenza di fine anno (15) rispetto al 2015 (23). Difatti, nel corso dell'anno sono pervenuti 8 conflitti e definiti 16, mentre nel 2015 ne erano pervenuti 11 e definiti 10.

Il grafico n. 10 dà un quadro di sintesi delle pendenze dei conflitti intersoggettivi relativamente al 2016.

Grafico n. 10 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto intersoggettivo, 2016)




² Oltre agli 88 ricorsi decisi vi sono 15 ricorsi parzialmente decisi.

In relazione ai conflitti tra poteri, i dati della fase dell'ammissibilità sono esaminati disgiuntamente da quelli della fase del merito.

Con riguardo alla fase di ammissibilità il dato della pendenza è pari a 0 (al 1° gennaio 2016 risultavano pendenti 2 conflitti), poiché sono pervenuti 8 ricorsi e 10 sono stati definiti.

Il grafico n. 11 illustra i suddetti dati.


Grafico n. 11 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto interorganico – ammissibilità, 2016)



Per la fase di merito, invece, si è riscontrato un lievissimo incremento della pendenza di fine anno: difatti, dai 4 giudizi ancora da definire nel 2015 si è arrivati ai 6 di fine 2016. Nel 2016 sono pervenuti 4 conflitti (4 anche nel 2015 e nel 2014) e decisi 2 contro i 4 del 2015 e i 10 del 2014.

Il grafico n. 12 mostra la dinamica inerente al 2016.

Grafico n. 12 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto interorganico – merito, 2016)



Ultimi dati da considerare sono la definizione di 6 giudizi di ammissibilità di *referendum* e l'iscrizione al registro ammissibilità *referendum* di 3 nuove ordinanze dell'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione.


3. La forma delle decisioni

Le 292 decisioni rese nel 2016 si suddividono in 179 sentenze e 113 ordinanze, rispettivamente pari al 61,30% ed al 38,70% del totale.

In particolare negli ultimi quattro anni le sentenze hanno sempre superato la soglia del 60% del totale delle decisioni. Più in generale, la percentuale di sentenze ha registrato una tendenziale progressione che è giunta, a partire dal 2012, ad invertire i rapporti tra sentenze ed ordinanze, con le prime che hanno costituito oltre la metà delle complessive pronunce.

Il grafico n. 13 riassume i dati degli ultimi 15 anni.

Grafico n. 13 – Il rapporto tra sentenze ed ordinanze (2002-2016)




Il quadro generale si arricchisce di spunti di riflessione ulteriori allorché si vadano a disaggregare i dati delle sentenze e delle ordinanze per tipo di giudizio.

Nel giudizio in via incidentale sono state rese 89³ sentenze e 69 ordinanze (rispettivamente: 56,33% e 43,67%); nel giudizio in via principale 82³ sentenze e 22 ordinanze (rispettivamente: 78,85% e 21,15%); nel giudizio per conflitto tra Enti 6 sentenze e 9 ordinanze (rispettivamente: 40% e 60%); nella fase di merito del conflitto tra poteri dello Stato 1 sentenza e 1 ordinanza.

Il grafico n. 14 riassume i dati appena forniti, rappresentando le ulteriori tipologie di giudizio costituzionale (giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato, correzione di errori materiali e ammissibilità di *referendum*).

³ Nel computo delle sentenze rese in sede incidentale e principale, la sentenza n. 228 è stata conteggiata due volte avendo deciso, previa riunione, tanto un giudizio in via d'eccezione quanto uno in via d'azione.


Grafico n. 14 – Sentenze ed ordinanze per tipi di giudizio (2016)



Nell’ambito del giudizio in via incidentale le 69 ordinanze rappresentano un sensibile incremento (+16,94%) rispetto al dato del 2015 (59 ordinanze), avvicinandosi ai livelli del 2014 e del 2013 (rispettivamente 71 e 72 ordinanze). Le 89 sentenze si allineano al dato dell’anno precedente (86 sentenze), rimanendo al di sotto (-11%) delle 100 del 2014.

Il grafico n. 15 dettaglia i dati relativi al giudizio incidentale negli ultimi quindici anni.

Grafico n. 15 – Il rapporto tra sentenze ed ordinanze nel giudizio in via incidentale (2002-2016)




Nel giudizio in via principale, è da rimarcare la forte diminuzione nel 2016 (-47,62%) del numero di ordinanze (22) rispetto al 2015 (42).

Al contrario, le 82 sentenze del 2016 rappresentano un incremento rispetto al dato del 2015 (71), rimanendo però sempre inferiori rispetto al livello del 2013 (120), che è il più alto dell'ultimo quindicennio.

Il grafico n. 16 riassume i dati forniti.

Grafico n. 16 – Il rapporto tra sentenze ed ordinanze nel giudizio in via principale (2002-2016)



4. Alcune evidenze sul giudizio di legittimità costituzionale: mancata pronuncia nel merito; dichiarazione di illegittimità

In questa sezione si evidenziano, per le decisioni rese nei giudizi di legittimità costituzionale, le dichiarazioni di illegittimità, nonché i casi in cui la Corte non ha potuto pronunciarsi nel merito, con conseguente declaratoria di (manifesta) inammissibilità della questione promossa in via incidentale o principale, ovvero di estinzione e cessazione della materia del contendere nel solo giudizio principale.

Le seguenti tabelle – riferite al periodo 2012-2016 – mostrano dati di significativa consistenza per tutte le considerate tipologie di dispositivo.

Giudizio in via incidentale

Anno	Totale decisioni	Dichiarazioni di inammissibilità	Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2016	158	91 (77 decisioni)	40 (34 sentenze)
2015	145	74 (68 decisioni)	44 (38 sentenze)
2014	171	89 (77 decisioni)	46 (34 sentenze)
2013	145	76 (69 decisioni)	48 (42 sentenze)
2012	141	79 (75 decisioni)	33 (25 sentenze)

Giudizio in via principale

Anno	Totale decisioni	Dichiarazioni di estinzione	Dichiarazioni di cessazione della materia del contendere	Dichiarazioni di inammissibilità	Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2016	104	27 (25 decisioni)	10 (10 decisioni)	58 (39 decisioni)	71 (41 sentenze)
2015	113	38 (37 decisioni)	30 (20 decisioni)	44 (30 decisioni)	44 (36 sentenze)
2014	91	26 (24 decisioni)	13 (10 decisioni)	58 (29 decisioni)	90 (49 sentenze)
2013	149	32 (32 decisioni)	17 (15 decisioni)	55 (44 decisioni)	208 (95 sentenze)
2012	150	29 (26 decisioni)	39 (34 decisioni)	49 (36 decisioni)	120 (73 sentenze)

5. La scelta del rito

Nel 2016, la Corte ha tenuto 23 udienze pubbliche e 19 camere di consiglio.

Delle 292 decisioni totali, 154 (52,74%) sono state pronunciate a seguito di udienza pubblica, mentre 138 sono state adottate a seguito di camera di consiglio (47,26%)

Ancora una volta, dal 2011, si è confermata la prevalenza delle decisioni adottate a seguito di udienza pubblica e la conseguente inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti in cui le decisioni assunte in camera di consiglio erano di numero superiore.

Buona parte delle decisioni pronunciate a seguito di udienza pubblica hanno avuto la forma di sentenza: delle 154 decisioni, infatti, 126 sono sentenze (81,81%) e 28 ordinanze (18,19%). Al contrario, le ordinanze hanno rappresentato la chiara maggioranza delle decisioni adottate a seguito di camera di consiglio: 85 ordinanze (61,60%) contro 53 sentenze (38,40%).

6. I tempi delle decisioni

I tempi di decisione relativi al contenzioso costituzionale risultano ragionevolmente brevi.

Il dato fondamentale su cui conviene soffermarsi è quello del tempo che intercorre tra la pubblicazione dell'atto di promovimento e la trattazione della causa.

Nel giudizio in via incidentale, la media dei giorni trascorsi tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinanza di rimessione e la data di trattazione in udienza pubblica o in camera di consiglio è stata di 344 giorni. Pur trattandosi di un valore superiore a quelli registrati negli anni precedenti (275 giorni del 2015 e 266 del 2014), si è confermata quella tendenza positiva (iniziata nel 2007) che evidenzia intervalli inferiori ad un anno per la trattazione della questione.

Per questioni riguardanti detenuti, il tempo medio di trattazione si è ridotto a 195 giorni.

Nel giudizio in via principale, l'intervallo tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso e la trattazione della causa è stato di 453 giorni⁴, valore inferiore ai 598 giorni del 2015 e ai 479 giorni del 2014.

Nei conflitti tra Enti, dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso alla sua trattazione, sono trascorsi, in media, 753 giorni⁵. Nel 2015 i giorni occorrenti sono stati 362 e 280 nel 2014.

Per quel che attiene alla media dei giorni necessari per la trattazione dei conflitti tra poteri dello Stato decisi nel merito, il valore medio è stato di 377 giorni tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto e la sua trattazione: un dato superiore ai 245 giorni del 2015 e ai 329 del 2014.

7. Il collegio giudicante

Il dott. Alessandro Criscuolo, eletto Presidente della Corte costituzionale il 12 novembre 2014, si è dimesso dalla sola carica di Presidente il 24 febbraio 2016. Nella stessa data è stato eletto Presidente il prof. Paolo Grossi e sono stati nominati alla carica di Vice Presidente il dott. Giorgio Lattanzi, il dott. Aldo Carosi e la prof.ssa Marta Cartabia.

L'avv. Giuseppe Frigo, eletto Giudice della Corte costituzionale dal Parlamento il 21 ottobre 2008 e membro del collegio dal 23 ottobre 2008, si è dimesso dalla carica il 7 novembre 2016.

Delle 292 decisioni del 2016 il Presidente Alessandro Criscuolo ne ha firmate 45, il Presidente Paolo Grossi 209, il Vice Presidente Giorgio Lattanzi 8, il Vice Presidente Marta Cartabia 20 e il Giudice costituzionale Giuseppe Frigo 10.

⁴ Nel calcolo del valore medio sono stati considerati anche i ricorsi solo parzialmente decisi.

⁵ Escludendo le 9 ordinanze di estinzione che hanno scontato i contatti intercorsi tra le parti, il tempo medio necessario alla trattazione delle questioni decise dalle sentenze si è attestato sul più contenuto valore di 671 giorni.

ANALISI DEL TIPO DI DISPOSITIVO

ANALISI DEL TIPO DI DISPOSITIVO

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

1.1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE TOUT COURT

sent. n. 30
sent. n. 49
sent. n. 94
sent. n. 174
sent. n. 186
sent. n. 224
sent. n. 248
sent. n. 283

1.2. DECISIONI MANIPOLATIVE

1.2.1. ABLATIVE

“limitatamente all’inciso ...”

sent. n. 275

“nella parte in cui autorizza ...”

sent. n. 187 (*nei sensi e nei limiti di cui in motivazione – allegata ord. di inammissibilità di costituzione in giudizio e interventi*)

“nella parte in cui esclude ...”

sent. n. 200

“nella parte in cui prevede ...”

sent. n. 11
sent. n. 56
sent. n. 74
sent. n. 267

“nella parte in cui qualifica ...”

sent. n. 228 (*allegata ord. di inammissibilità degli interventi*)

“nella parte in cui si applica/applicava ...”

sent. n. 20
sent. n. 36
sent. n. 269

“nelle parti in cui si fa riferimento a ...”

sent. n. 215

“nella parte in cui stabilisce/stabiliscono ...”

sent. n. 125
sent. n. 250

1.2.2. ADDITIVE

“nella parte in cui non consente/consentono ...”

sent. n. 10
sent. n. 285 (allegata ord. di ammissibilità di costituzione in giudizio)
sent. n. 286 (allegata ord. di inammissibilità di intervento)

“nella parte in cui non esclude ...”

sent. n. 108

“nella parte in cui non estende ...”

sent. n. 274

“nella parte in cui non include ...”

sent. n. 213

“nella parte in cui non prevede/prevedono ...”

sent. n. 129
sent. n. 201
sent. n. 268

1.2.3. SOSTITUTIVE

“nella parte in cui elimina il rinvio a ... anzichè a...”

sent. n. 243 (allegata ord. di inammissibilità di intervento)

“nella parte in cui prevede ... anzichè ...”

sent. n. 44
sent. n. 236

1.3. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE CONSEQUENZIALE

1.3.1. ABLATIVE

“nelle parti in cui si fa riferimento a ...”

sent. n. 215

1.3.2. ADDITIVE

“nella parte in cui non consente/consentono ...”

sent. n. 286

1.3.3. SOSTITUTIVE

“nella parte in cui prevede ... anzichè ...”

sent. n. 44

2. NON FONDATEZZA

sent. n. 2 (allegata ord. di inammissibilità dell'intervento)
sent. n. 12
sent. n. 13
sent. n. 36
sent. n. 45
sent. n. 59
sent. n. 79
sent. n. 90
sent. n. 95
sent. n. 96
sent. n. 106 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 109
sent. n. 111
sent. n. 120
sent. n. 121
sent. n. 126
sent. n. 132
sent. n. 133
sent. n. 146
sent. n. 152
sent. n. 157
sent. n. 162
sent. n. 173
sent. n. 179
sent. n. 191 (*come univocamente interpretato dal diritto vivente ...*)
sent. n. 192
sent. n. 193
sent. n. 203
sent. n. 204 (*nella parte in cui non prevede ...*)
sent. n. 214 (allegata ord. di inammissibilità degli interventi)
sent. n. 216
sent. n. 219 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 219
sent. n. 225
sent. n. 232
sent. n. 233 (*nella parte in cui prevede ...*)
sent. n. 240
sent. n. 241
sent. n. 274
sent. n. 276 (allegata ord. di ammissibilità della costituzione in giudizio)
sent. n. 278
sent. n. 280

3. MANIFESTA INFONDATEZZA

ord. n. 50
ord. n. 70
ord. n. 72
ord. n. 73
ord. n. 99
ord. n. 122
sent. n. 133
ord. n. 206 (allegata ord. di inammissibilità di interventi)

ord. n. 207
ord. n. 220
ord. n. 222
ord. n. 226
ord. n. 234
ord. n. 290

4. INAMMISSIBILITÀ

sent. n. 10
ord. n. 18
sent. n. 20
sent. n. 22
sent. n. 23
sent. n. 32
sent. n. 36
ord. n. 47
sent. n. 57
sent. n. 59
sent. n. 76 (inammissibilità dell'intervento in motivazione ma non in dispositivo)
sent. n. 78
sent. n. 84 (allegata ord. di inammissibilità della costituzione in giudizio della parte privata e dell'intervento di terzo)
sent. n. 85
sent. n. 97
sent. n. 102
sent. n. 120
sent. n. 130
sent. n. 133
sent. n. 134
sent. n. 140
sent. n. 148
sent. n. 173 (allegata ord. di inammissibilità della costituzione in giudizio della parte privata e dell'intervento di terzo)
sent. n. 192
sent. n. 203
ord. n. 208
sent. n. 219
sent. n. 240
sent. n. 245
sent. n. 267
sent. n. 276
sent. n. 280
sent. n. 281
sent. n. 283

5. MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ

ord. n. 4
ord. n. 15
ord. n. 18
ord. n. 24
ord. n. 25
ord. n. 26

ord. n. 33
ord. n. 34
ord. n. 46
ord. n. 53
ord. n. 54
ord. n. 55
ord. n. 70
ord. n. 81
ord. n. 87
ord. n. 88
ord. n. 92
ord. n. 93
ord. n. 100
ord. n. 114
ord. n. 118
ord. n. 122
ord. n. 128
ord. n. 135
ord. n. 136
ord. n. 153
ord. n. 165
ord. n. 169 (inammissibilità dell'intervento in motivazione ma non in dispositivo)
ord. n. 172
ord. n. 177
ord. n. 180
ord. n. 181
ord. n. 182
ord. n. 196
ord. n. 208
ord. n. 222
ord. n. 227
ord. n. 237
ord. n. 246
ord. n. 247
ord. n. 254
ord. n. 259
ord. n. 271
ord. n. 290

6. RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A *QUO*

ord. n. 14
ord. n. 41
ord. n. 89
ord. n. 112
ord. n. 115 (allegata ord. di ammissibilità di intervento)
ord. n. 116
ord. n. 163
ord. n. 164
ord. n. 194 (allegata ord. di inammissibilità di intervento)
ord. n. 195
ord. n. 209
ord. n. 229
ord. n. 230
ord. n. 258

7. INAMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO/COSTITUZIONE

sent. n. 57

ord. n. 195

ord. n. 209

ord. n. 227

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

1.1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE TOUT COURT

sent. n. 37
sent. n. 38
sent. n. 63
sent. n. 101
sent. n. 124 (*previo trasferimento della questione di legittimità costituzionale sulle nuove disposizioni*)
sent. n. 131 (è utilizzata la formula “*nella parte in cui ha inserito l’art. ...*”)
sent. n. 183
sent. n. 184
sent. n. 185
sent. n. 199
sent. n. 199 (*previo trasferimento della questione di legittimità costituzionale sull’art...*)
sent. n. 210
sent. n. 231
sent. n. 239
sent. n. 242
sent. n. 249 (è utilizzata la formula “*nella parte in cui introduce l’art. ...*”)
sent. n. 257
sent. n. 262
sent. n. 263
sent. n. 265
sent. n. 266
sent. n. 272
sent. n. 273
sent. n. 279
sent. n. 282
sent. n. 284

1.2. DECISIONI MANIPOLATIVE

1.2.1. ABLATIVE

“art. secondo trattino, ...”

sent. n. 231

“con gli effetti di cui in motivazione, nella parte in cui si applica alla Regione autonoma ...”

sent. n. 188

“limitatamente alle parole ...”

sent. n. 51

sent. n. 154

sent. n. 185

sent. n. 189

“limitatamente alle parole ... e alle lettere ...”

sent. n. 63

“nella parte in cui annovera ...”

sent. n. 175

“nella parte in cui accorda ... e parifica ...”

sent. n. 175

“nella parte in cui introduce il comma ...”

sent. n. 199

“nella parte in cui modifica l’art...”

sent. n. 178

“nella parte in cui prevede ...”

sent. n. 183

“nella parte in cui qualifica ...”

sent. n. 228 (allegata ord. di inammissibilità degli interventi)

“nella parte in cui si applica ...”

sent. n. 28

sent. n. 31

sent. n. 43

sent. n. 66

“nella parte in cui stabilisce ... ”

sent. n. 154

1.2.2. ADDITIVE

“nella parte in cui non prevede/prevedeva ...”

sent. n. 7

sent. n. 21

sent. n. 64

sent. n. 184

sent. n. 284

sent. n. 185

1.2.3. SOSTITUTIVE

nella parte in cui prevede che ... previa acquisizione del parere ... anziché previa intesa ...”

sent. n. 251

“nella parte in cui prevede che ... ‘sentita’ .. anziché ‘d’intesa’...”

sent. n. 211

“nella parte in cui si applica ... anziché ...”

sent. n. 43

1.3. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE CONSEQUENZIALE

sent. n. 279

1.3.1. ADDITIVE

“nella parte in cui non prevede/prevedeva ...”

sent. n. 185

2. NON FONDATEZZA

sent. n. 1

sent. n. 3

sent. n. 8

sent. n. 9

sent. n. 29

sent. n. 39 (*nei sensi di cui in motivazione*)

sent. n. 40

sent. n. 43

sent. n. 63 (*nei sensi di cui in motivazione*)

sent. n. 64

sent. n. 65

sent. n. 67

sent. n. 69

sent. n. 75

sent. n. 83 (*nei sensi di cui in motivazione*)

sent. n. 83

sent. n. 101

sent. n. 105

sent. n. 107

sent. n. 110

sent. n. 117 (*nei sensi di cui in motivazione*)

sent. n. 127

sent. n. 141

sent. n. 142

sent. n. 142 (*limitatamente a ...*)

sent. n. 143

sent. n. 144

sent. n. 151

sent. n. 154

sent. n. 155

sent. n. 156

sent. n. 158

sent. n. 159

sent. n. 160

sent. n. 161

sent. n. 175 (*nei sensi di cui in motivazione*)

sent. n. 176

sent. n. 183 (*nei sensi di cui in motivazione*)

sent. n. 184

sent. n. 185

sent. n. 188

sent. n. 189 (*nei sensi di cui in motivazione*)

sent. n. 202 (*nel testo modificato dall'art. ... e nella parte in cui disciplina ...*)

sent. n. 205
sent. n. 205 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 231
sent. n. 239
sent. n. 242
sent. n. 244
sent. n. 251
sent. n. 252
sent. n. 257 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 282
sent. n. 284
sent. n. 284 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 287
sent. n. 288

3. INAMMISSIBILITÀ

sent. n. 1
sent. n. 3
sent. n. 29
sent. n. 40
sent. n. 43
sent. n. 58
sent. n. 63
sent. n. 64
sent. n. 65
sent. n. 68
sent. n. 69
sent. n. 83
sent. n. 110
sent. n. 117
sent. n. 127
sent. n. 131
sent. n. 141
sent. n. 145
sent. n. 147
sent. n. 151
sent. n. 155
sent. n. 156
sent. n. 159
sent. n. 176
sent. n. 188
sent. n. 202
sent. n. 202 (*nella parte in cui disciplina ...*)
sent. n. 205
sent. n. 231
sent. n. 239
sent. n. 244
sent. n. 251
sent. n. 265
sent. n. 282
sent. n. 284
sent. n. 287

4. MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ

sent. n. 37
sent. n. 63
ord. n. 86
ord. n. 168
ord. n. 223

5. INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

sent. n. 110

6. INAMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO

sent. n. 63
sent. n. 110
sent. n. 242

7. CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

sent. n. 39
sent. n. 101
sent. n. 142 (*limitatamente a...*)
sent. n. 147
sent. n. 155
sent. n. 185
sent. n. 199
sent. n. 242
sent. n. 253
sent. n. 277

9. ESTINZIONE DEL PROCESSO/GIUDIZIO

ord. n. 5
ord. n. 6
ord. n. 27
sent. n. 31
ord. n. 35
ord. n. 42
sent. n. 43
sent. n. 75
ord. n. 80
sent. n. 101
ord. n. 119
ord. n. 123
ord. n. 137
ord. n. 170
ord. n. 171
sent. n. 183
sent. n. 189

ord. n. 197
ord. n. 235
ord. n. 238
ord. n. 255
ord. n. 264
ord. n. 289
ord. n. 291
ord. n. 292

GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

1. FASE DI AMMISSIBILITÀ

1.1. AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

ord. n. 82
ord. n. 91
ord. n. 139
ord. n. 166
ord. n. 212
ord. n. 217

1.2. INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

ord. n. 149
ord. n. 256
ord. n. 261

2. FASE DI MERITO

2.1. NON SPETTANZA ALLA CORTE DI CASSAZIONE

[accoglimento del ricorso del P.C.M.]

sent. n. 52 (ammissibilità dell'intervento solo in motivazione)

2.2. ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA

sent. n. 52 (decisione della Corte di cassazione)

2.3. ESTINZIONE DEL PROCESSO

ord. n. 167

GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI

1. NON SPETTANZA ALLO STATO

[accoglimento parziale del ricorso regionale]

sent. n. 103 (*e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze...*) (annullamento dell'atto *in parte qua*)

[accoglimento del ricorso provinciale]

sent. n. 190 (*e per esso al Comando carabinieri per la tutela della salute – Nucleo antisofisticazioni e sanità*)

2. SPETTANZA ALLO STATO

[rigetto parziale del ricorso provinciale]

sent. n. 270

[rigetto parziale del ricorso regionale]

sent. n. 104 (*spettava alla Corte dei conti...*)
sent. n. 260 (*spettava alla Corte dei conti...*)

3. INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO

sent. n. 77 (ricorso regionale)
sent. n. 103 (ricorso regionale – inammissibilità parziale)
sent. n. 104 (ricorso regionale – inammissibilità parziale)
sent. n. 260 (ricorso regionale – inammissibilità parziale)
sent. n. 270 (ricorso prov. Bolzano – inammissibilità parziale)

4. ESTINZIONE DEL PROCESSO

ord. n. 48
ord. n. 60
ord. n. 61
ord. n. 62
ord. n. 71
ord. n. 98
ord. n. 138
ord. n. 218
ord. n. 221

GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI *REFERENDUM*

1. AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA

sent. n. 17

2. ESTINZIONE DEL GIUDIZIO

sent. n. 16

GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI O ERRORI

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

[“dispone che nella ordinanza/sentenza n. sia(no) corretto/i il/i seguente/i errore/i materiale/i:”]

ord. n. 113

ord. n. 150

ord. n. 198

**ELENCO DELLE DICHIARAZIONI
DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE**

LEGGI STATALI

(Dichiarazioni di illegittimità costituzionale)

SENTENZA n. 7

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che l'approvazione dei relativi progetti avvenga d'intesa con la Regione interessata;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10-bis, del d.l. n. 133 del 2014, nella parte in cui non prevede che l'approvazione del Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria avvenga d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, del d.l. n. 133 del 2014, nella parte in cui, ai fini dell'approvazione, non prevede il parere della Regione sui contratti di programma tra l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale.

SENTENZA n. 21

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 237, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), nella parte in cui non prevede che la configurazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture ricettive all'aria aperta debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale del citato art. 32, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 365, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016), nella parte in cui non prevede che la configurazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture ricettive all'aria aperta debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

SENTENZA n. 28

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), nella parte in cui si applica alle Province autonome di Bolzano e di Trento.

SENTENZA n. 31

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana;

SENTENZA n. 36

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla legge n. 89 del 2001;

SENTENZA n. 43

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui si applica alle Regioni;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 66 del 2014, nella parte in cui si applica «a decorrere dall'anno 2014», anziché «negli anni 2014, 2015 e 2016»;

SENTENZA n. 44

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a e b, della legge 11 marzo 2014, n. 23), nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente;

2) *dichiara*, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.

SENTENZA n. 51

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente alle parole «e dalle province autonome».

SENTENZA n. 56

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed».

SENTENZA n. 64

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 4, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui non prevede che le misure di cui ai commi 4, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 6 dell'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) e, comunque, le misure di contenimento della spesa corrente ad esse alternative, sono adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano «sino all'anno 2016»;

SENTENZA n. 66

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio), nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

SENTENZA n. 74

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.

SENTENZA n. 94

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, che introduce l'art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

SENTENZA n. 108

dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore.

SENTENZA n. 125

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo.

SENTENZA n. 129

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell'anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati, né l'indicazione di un termine per l'adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno.

SENTENZA n. 174

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

SENTENZA n. 187

dichiara l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.

SENTENZA n. 188

1) *dichiara*, con gli effetti di cui in motivazione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 711, 712 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

SENTENZA n. 200

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.

SENTENZA n. 201

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova.

SENTENZA n. 211

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), nella parte in cui prevede che le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale siano stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato "sentita" la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché "d'intesa" con la Conferenza stessa.

SENTENZA n. 213

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall'art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro

pubblico e di controversie di lavoro), nella parte in cui non include il convivente – nei sensi di cui in motivazione – tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

SENTENZA n. 215

1) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, primo e secondo comma, lettera e), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d), del citato d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale.

SENTENZA n. 236

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 567, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni.

SENTENZA n. 250

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 241, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nel testo modificato dall’art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53 (Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici), nella parte in cui stabilisce che il presidente del collegio arbitrale è scelto «comunque tra coloro che nell’ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l’esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d’ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai sensi dell’articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile».

SENTENZA n. 251

dichiara:

1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi

attuativi previo parere in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata;

4) l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata;

SENTENZA n. 268

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), nella parte in cui non prevedono l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.

SENTENZA n. 274

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), come modificato dall'art. 24, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), nella parte in cui non estende al cittadino italiano titolare di patente estera la disciplina di cui all'art. 126-bis, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in caso di azzeramento del punteggio, per evitare il provvedimento di inibizione alla guida.

SENTENZA n. 284

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 153, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione che provvede alla ripartizione delle risorse sia adottato sentita la Conferenza unificata;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 181, lettera e), n. 1.3), della legge n. 107 del 2015;

SENTENZA n. 286

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno;

2) *dichiara* in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale

dell'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno;

3) *dichiara* in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione.

LEGGI REGIONALI

(Dichiarazioni di illegittimità costituzionale)

REGIONE ABRUZZO

SENTENZA n. 20

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), nella parte in cui si applicava al Direttore dell'ente «Abruzzo-Lavoro»;

SENTENZA n. 131

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2014, n. 40 (Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui ha inserito l'art. 1.1 nella legge della Regione Abruzzo 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale);

SENTENZA n. 249

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2015, n. 13, recante «Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)», nella parte in cui introduce l'art. 1.2, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale).

SENTENZA n. 273

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi 3 e 5, della legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica).

SENTENZA n. 275

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall'art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», limitatamente all'inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,».

REGIONE BASILICATA

SENTENZA n. 154

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 4 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2015), nella parte in cui stabilisce il termine di novanta giorni per il rilascio o il diniego dell'intesa da parte della Regione e quello di sessanta giorni per l'acquisizione del parere degli enti locali, limitatamente alle intese in materia di energia;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2015 limitatamente alle parole «il Piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà prevedere, tra gli obiettivi prioritari, la progressiva eliminazione della presenza di inceneritori sul territorio della regione Basilicata e la contestuale adozione di soluzioni tecnologiche e gestionali destinate esclusivamente alla riduzione, riciclo, recupero e valorizzazione dei rifiuti. A tal fine il Piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà definire modalità e tempi di dismissione degli impianti di incenerimento esistenti.»;

SENTENZA n. 183

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2015), nella parte in cui prevede che la spesa per l'acquisto delle prestazioni sanitarie da privato debba essere calcolata al netto della mobilità sanitaria attiva;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 della legge reg. Basilicata n. 5 del 2015;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 61 della legge reg. Basilicata n. 5 del 2015;

SENTENZA n. 199

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge della Regione Basilicata 31 marzo 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali), previo trasferimento della questione sull'art. 22 della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2016, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2016);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge della Regione Basilicata n. 14 del 2015;

REGIONE CALABRIA

SENTENZA n. 186

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, recante «Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)».

SENTENZA n. 243

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 12 settembre 2014, n. 19, recante «Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)», per la parte in cui elimina il rinvio all'intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), anziché al solo ultimo periodo del comma 1 di tale articolo.

SENTENZA n. 248

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Calabria 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), come sostituito dall'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2007, per violazione dell'art. 97, quarto comma, Cost.

SENTENZA n. 266

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 5, comma 4, della legge della Regione Calabria 27 aprile 2015, n. 11, intitolata «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)».

SENTENZA n. 269

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), nella parte in cui si applica al presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra spa.

REGIONE CAMPANIA

SENTENZA n. 11

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Campania 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti), nella parte in cui prevede che il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 2000 possa essere realizzato in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

SENTENZA n. 262

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 marzo 2015, n. 4, recante «Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti», e della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 10 luglio 2015, n. 16, recante «Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti)».

REGIONE LIGURIA

SENTENZA n. 210

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1; 4, comma 1; 8, comma 3; 11, comma 2; 15, commi 1 e 2; 17, commi 2 e 3; 23, commi 1 e 2; e 24, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva), alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure), e alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati)».

SENTENZA n. 231

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 3, 8, secondo trattino, e 11, terzo trattino, della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 11, secondo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 15, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015;

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 20 e 21, primo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015;

SENTENZA n. 272

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 20, comma 1, e 22 della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale).

REGIONE LOMBARDIA

SENTENZA 63/2016

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, commi 2-bis, limitatamente alle parole «che presentano i seguenti requisiti:» e alle lettere a) e b), e 2-quater, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), introdotti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi»;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, commi 4 e 7, lettera e), della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotti dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Lombardia n. 2 del 2015;

SENTENZA n. 101

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3-bis e 3-ter, ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), aggiunti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2015»;

SENTENZA n. 224

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione).

REGIONE MARCHE

SENTENZA n. 178

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Marche 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015” e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l'anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”), nella parte in cui modifica l'art. 35 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014), sostituendo, all'espressione originaria «ovvero di ogni altra trasformazione», la diversa espressione «e di ogni trasformazione».

SENTENZA n. 282

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), h) e m), della legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Marche n. 17 del 2015;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Marche n. 17 del 2015;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge della Regione Marche n. 17 del 2015;

REGIONE MOLISE

SENTENZA n. 185

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera g), della legge della Regione Molise 14 aprile 2015, n. 7, recante «Disposizioni modificative della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica)», limitatamente alle parole «, ivi comprese quelle previste dall'articolo 9 del D.M. n. 1444/1968,»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera i), della legge della Regione Molise n. 7 del 2015, nella parte in cui non prevede, dopo le parole «fermo restando quanto stabilito dal codice civile», le parole «e dall'articolo 9 del d.m. n. 1444 del 1968»;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera g), della legge della Regione Molise n. 7 del 2015;

4) *dichiara*, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge della Regione Molise 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica), nella parte in cui non prevede il rispetto delle distanze legali stabilite dal codice civile e dalle disposizioni integrative;

SENTENZA n. 257

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 3, della legge della Regione Molise 4 maggio 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, lettera b), della medesima legge reg. Molise n. 8 del 2015;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 6, lettera h) della medesima legge reg. Molise n. 8 del 2015.

SENTENZA n. 279

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 6 (Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2016 - Bilancio pluriennale 2016-2018);

2) *dichiara*, in via consequenziale, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della legge reg. Molise n. 6 del 2016 nei sensi di cui in motivazione.

REGIONE PIEMONTE

SENTENZA n. 10

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all'unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consente di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 3 della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 2 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all'unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all'unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consente di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano;

SENTENZA n. 30

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

SENTENZA n. 265

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 luglio 2015, n. 14, recante «Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada)»;

REGIONE PUGLIA

SENTENZA n. 37

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47 (Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147);

SENTENZA n. 38

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, recante «Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

SENTENZA n. 175

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge della Regione Puglia 23 marzo 2015, n. 12 (Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell'impegno), nella parte in cui annovera anche i conviventi more uxorio e i genitori tra i beneficiari del collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, della citata legge regionale, nella parte in cui accorda, ai beneficiari del collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere, permessi retribuiti per cento ore annue e parifica le ore di assenza, anche ai fini previdenziali, a normali ore di lavoro;

SENTENZA n. 239

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 4, 13, comma 7, lettere a) e c), 17, commi 3 e 4, e 45 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio);

SENTENZA n. 267

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera h), numero 3), della legge della Regione Puglia 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale), nella parte in cui prevede che «La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni, trascorso il quale senza che sia stato dato inizio ai lavori le procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate»;

SENTENZA n. 285

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), nella parte in cui non consente a soggetti privati, che garantiscono la presenza nella

struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti, di concorrere all'affidamento di servizi di gestione di canili e gattili.

REGIONE SARDEGNA

SENTENZA n. 189

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico), limitatamente alle parole «e paesaggistici»;

REGIONE SICILIA

SENTENZA n. 263

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6, della legge della Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 12 (Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali), come sostituito dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 10 luglio 2015, n. 14 (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, della legge della Regione siciliana n. 12 del 2011, come introdotti dalla legge della Regione siciliana n. 14 del 2015.

REGIONE TOSCANA

SENTENZA n. 49

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 84-bis, comma 2, lettera b), della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

SENTENZA n. 124

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2 e 3, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), nel testo modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 20 marzo 2015, n. 32, recante «Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")», previo trasferimento della questione di legittimità costituzionale sulle nuove disposizioni.

SENTENZA n. 184

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L. R. n. 20/2008), nella parte in cui non prevede che comunque la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilità e le eventuali proposte di legge ad essa collegate siano presentate non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015;

SENTENZA n. 228

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni stimati.

REGIONE UMBRIA

SENTENZA 199/2016

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), nella parte in cui introduce il comma 7-quinquies dell'art. 1 della legge della Regione Umbria 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria);

REGIONE VENETO

SENTENZA n. 242

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6 (Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015);

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

SENTENZA n. 283

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 20-ter, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 gennaio 1987, n. 2 (Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano), nel testo originario antecedente la sostituzione operata dall'art. 38 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2007, n. 6 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori);

INDICE DELLE VOCI

(delle decisioni contenenti profili sostanziali)

ALLEVAMENTO E ZOOTECNIA	sent. n. 270
AMBIENTE	sent. nn. 83, 126, 210, 244, 267
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	sent. n. 251; ord. n. 99
ANIMALI	sent. n. 285
APPALTI PUBBLICI	sent. n. 263
ARBITRATO	sent. n. 250; ord. n. 99
ASSISTENZA	sent. nn. 2, 213; ord. n. 180
BANCA E ISTITUTI DI CREDITO	sent. n. 287
BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA	sent. nn. 10, 28, 38, 40, 43, 64, 65, 66, 107, 117, 127, 141, 143, 151, 155, 159, 183, 184, 188, 203, 205, 211, 219, 279, 288
CACCIA	sent. n. 124
CALAMITÀ PUBBLICHE	sent. n. 8
CIRCOLAZIONE STRADALE	sent. nn. 162, 274
COMMERCIO	sent. nn. 39, 105, 239
CONFESSIONI RELIGIOSE	sent. nn. 52, 63
CONSIGLIO REGIONALE	sent. nn. 243, 260
CONTROLLI AMMINISTRATIVI	sent. n. 190
CORTE DEI CONTI	sent. nn. 104, 260
DECRETAZIONE D'URGENZA	sent. n. 287
DELEGAZIONE LEGISLATIVA	sent. nn. 232, 250, 276, 278
DISABILI	sent. nn. 272, 275
EDILIZIA E URBANISTICA	sent. nn. 11, 49, 56, 67, 178, 185, 189, 224, 231, 272, 282, 284
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	sent. n. 273
ELEZIONI	sent. nn. 79, 276
ENERGIA	sent. nn. 17, 101, 105, 110, 131, 142, 154, 156, 158, 239, 249, 267
ENTI LOCALI	sent. nn. 129, 143, 151, 159, 160, 176, 202, 205, 219, 252
EQUA RIPARAZIONE	sent. nn. 36, 204
ESECUZIONE MOBILIARE	ord. nn. 70, 222
ESECUZIONE PENALE	sent. n. 125
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ	sent. n. 90
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI	sent. n. 146
FILIAZIONE	sent. nn. 225, 236, 286
FORMAZIONE PROFESSIONALE	sent. n. 284
GOVERNO DELLA REPUBBLICA	sent. n. 52
GIURISDIZIONI SPECIALI	sent. n. 215
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	sent. n. 179
IMPIEGO PUBBLICO	sent. nn. 20, 37, 75, 85, 95, 96, 108, 132, 133, 175, 183, 186, 187, 202, 214, 248, 251, 257, 268, 269; ord. n. 290

IMPOSTE E TASSE.....	sent. nn. 29, 31, 77, 103, 111, 199, 242, 280
ISTRUZIONE.....	sent. n. 284
LAVORO.....	ord. nn. 70, 72, 73, 222
LIBERTÀ RELIGIOSA.....	sent. n. 63
MAFIA E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	sent. n. 175
MARCHI.....	sent. n. 242
MINIERE, CAVE E TORBIERE.....	sent. n. 210, 228
MISURE CAUTELARI.....	sent. n. 233
OPERE PUBBLICHE.....	sent. nn. 7, 69
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.....	sent. n. 59
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	sent. n. 204
PAESAGGIO.....	sent. nn. 11, 189, 210
PARLAMENTO.....	ord. nn. 91, 149
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....	sent. nn. 144, 251
PORTI.....	sent. n. 21
PREVIDENZA.....	sent. nn. 45, 173, 174, 240, 241
PROCEDIMENTO CIVILE.....	sent. nn. 36, 106, 120, 152, 162, 191; ord. nn. 72, 93, 122, 220, 234
PROCESSO PENALE.....	sent. nn. 50, 126, 200, 201, 216, 233; ord. nn. 112, 207
PROCESSO TRIBUTARIO.....	sent. nn. 44, 121, 278
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA.....	sent. n. 84
PROFESSIONI.....	sent. n. 215
PROPRIETÀ.....	sent. n. 283
PROTEZIONE CIVILE.....	sent. nn. 252, 272, 282
QUESTIONE DI PREGIUDIZIALITÀ COMUNITARIA.....	sent. n. 187
REATI E PENE.....	sent. nn. 56, 57, 74, 79, 94, 102, 109, 148, 236; ord. n. 226
REFERENDUM ABROGATIVO.....	sent. n. 17
REGIONE (IN GENERE).....	sent. nn. 7, 8, 10, 20, 21, 30, 37, 38, 39, 43, 45, 49, 64, 65, 67, 69, 83, 101, 104, 105, 107, 110, 117, 124, 131, 141, 142, 144, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 175, 178, 183, 184, 185, 186, 199, 202, 205, 210, 211, 224, 231, 239, 242, 243, 244, 248, 249, 251, 257, 260, 265, 266, 267, 269, 272, 273, 275, 279, 282, 284, 285, 287, 288
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME.....	sent. nn. 1, 2, 28, 29, 31, 40, 51, 66, 73, 75, 77, 85, 90, 103, 127, 155, 188, 189, 190, 252, 262, 263, 270, 280, 283
RIFIUTI.....	sent. nn. 101, 154, 210, 244
SALUTE (TUTELA DELLA).....	sent. n. 262
SANITÀ PUBBLICA.....	sent. nn. 161, 183, 186, 190, 203, 266
SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	sent. nn. 102, 193
SCUOLA.....	sent. nn. 108, 187, 192
SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	sent. nn. 160, 251
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	sent. n. 51
SPESE DI GIUSTIZIA.....	sent. nn. 13, 106, 120; ord. nn. 122, 153, 206, 234
STRANIERO.....	ord. n. 180
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE.....	sent. n. 94

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.....	sent. nn. 30, 211, 265
TRASPORTI.....	sent. n. 7
TURISMO.....	sent. nn. 1, 21